ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA'

Art. 52-bis

Inquadramento del personale dirigente Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti

Versione in vigore dal 3 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di nuove universita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 590

Titolo	IV — Norme comuni, finanziaria e finale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-nuove-universita/art-52-bis-inquadramento-del-personale-dirigente-il-personale-non-docente-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it